

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (CVT), tutela legale e Infortuni del conducente

genertel

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: Motorbike Protection by Genertel

Data di aggiornamento: 03/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico: +39.041.59.39.691; Sito Internet: www.genertel.it; indirizzo di posta elettronica: GTLPartners-Danni@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it; ed è iscritta al numero 1.00012 dell'Albo delle imprese di assicurazione. Patrimonio netto al 31/12/2024: 483.878.612 euro, di cui risultato economico del periodo: -5.593.988 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 174% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate nel *Modulo di Adesione* e se è stato corrisposto il relativo *Premio*, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" e in ogni caso nel limite dei *Massimali* e delle *Somme Assicurate* indicati in *Polizza*.

Furto e Incendio: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la *Somma Assicurata* è il valore riportato nel *Modulo di Adesione* alla voce "Prezzo di acquisto". Questo valore deve essere uguale all'importo indicato nella fattura d'acquisto.

Protezione Imprevisti: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Tutela legale: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l'assistenza legale è a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del *Massimale*, che è di **15.000 euro per Sinistro e per Anno Assicurativo**; questo *Massimale* è da intendersi unico quando la garanzia è attivata sia per la difesa penale dell'Assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Infortuni del conducente: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti *Massimali*:

- Rimborso spese di cura: **5.000 euro**;
- Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione: **500 euro**;
- Diaria da ricovero: **50 euro** al giorno, per **massimo 30 giorni**;
- Diaria per *Ingessatura*: **50 euro** al giorno, per **massimo 30 giorni** (se l'Assicurato attiva anche la diaria da ricovero, i 30 giorni sono un limite complessivo e le due diarie non sono cumulabili);
- *Invalidità Permanente*: **50.000 euro**;
- Morte: **50.000 euro**.

I *Massimali* per *Invalidità Permanente* e morte non possono sommarsi.

Minikasko abbigliamento: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il *Massimale* è di **750 euro**.

Tutela danni da veicoli non assicurati: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, *Somma Assicurata* è il valore riportato nel *Modulo di Adesione* alla voce "Prezzo di acquisto". Questo valore deve essere uguale all'importo indicato nella fattura d'acquisto.

Il *Massimale* per il rimborso delle spese mediche è di **5.000 euro**.

Collisione Animali Selvatici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, il *Massimale* è di **2.000 euro**.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Furto e Incendio: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede i seguenti *Scoperti e Minimi*:

Zona Territoriale 1: *Scoperto* **20%** - *Minimo* **2.000 euro**
Zona Territoriale 2: *Scoperto* **15%** - *Minimo* **500 euro**
Zona Territoriale 3: *Scoperto* **10%** - *Minimo* **500 euro**
Zona Territoriale 4: *Scoperto* **5%** - *Minimo* **500 euro**

Genertel riduce gli *Scoperti* e i *Minimi* sopra indicati:

- In caso di *Perdita Totale*, se l'Aderente *riacquista* con finanziamento un veicolo presso lo stesso *Concessionario* entro due mesi dal Sinistro;
- In caso di *Danno Parziale*, se l'Aderente sceglie di far *riparare il Veicolo* presso la *Rete Convenzionata*.

Gli *Scoperti* e *Minimi* ridotti sono:

Zona Territoriale 1: *Scoperto* **15%** - *Minimo* **1.000 euro**
Zona Territoriale 2: *Scoperto* **10%** - *Minimo* **250 euro**
Zona Territoriale 3: *Scoperto* **5%** - *Minimo* **250 euro**
Zona Territoriale 4: *Scoperto* **0%** - *Minimo* **250 euro**

Protezione Imprevisti - Tutela legale - Minikasko abbigliamento: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Infortuni del conducente: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, in caso di *Invalidità Permanente* l'Assicurato riceve l'*Indennizzo* solo se l'*Invalidità Permanente* supera il 3% e solo per la parte che supera tale soglia.

Tutela danni da veicoli non assicurati: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia prevede uno *Scoperto* pari al 10% del danno, con un *Minimo* di 250 euro.

Genertel azzerà lo *Scoperto* e il *Minimo*:

- In caso di *riparazione*, se l'Aderente sceglie di far *riparare il Veicolo* presso la *Rete Convenzionata*;
- In caso di *Riparazione Antieconomica*, se l'Aderente *riacquista* con finanziamento un veicolo presso lo stesso *Concessionario* entro due mesi dal Sinistro.

Prodotto	
 Ci sono limiti di copertura?	
Collisione Animali Selvatici: a integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia non opera se il conducente è sanzionato per non essersi fermato e non aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere gli animali danneggiati. La garanzia prevede uno Scoperto pari al 10% del danno, con un Minimo di 150 euro. <i>Genertel</i> azzerà lo Scoperto e il Minimo se l' <i>Aderente</i> sceglie di far riparare il <i>Veicolo</i> presso la <i>Rete Convenzionata</i> .	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto assicurativo "Motorbike Protection by Genertel" è una polizza collettiva ad adesione facoltativa. È rivolto a persone fisiche o giuridiche: - che acquistano con un finanziamento erogato da <i>CA Auto Bank</i>, presso la rete di <i>Concessionari</i> convenzionata con <i>CA Auto Bank</i> in Italia, un <i>Motoveicolo</i>: - di cilindrata superiore a 125 cc - nuovo, <i>Km Zero</i> o usato (massimo 10 anni dalla prima immatricolazione) - immatricolato in Italia (no targa estera, no senza targa o con targa prova) - a uso privato (no scuola guida, no noleggio) - e che desiderano: - assicurare tale <i>Veicolo</i> per i danni diretti e materiali che può subire (protezione dei beni); - assicurare il <i>Legittimo Conducente</i> in caso di <i>Infortunio</i> dovuto a un <i>Incidente</i> stradale (cura della persona); - ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell'<i>Assicurato</i> nell'ambito di un <i>Sinistro</i> stradale che coinvolge il <i>Veicolo</i> (protezione del patrimonio). I veicoli con valore di acquisto superiore a 50.000 euro possono essere assicurati solo se <i>Genertel</i> autorizza <i>CA Auto Bank</i> in modo esplicito.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: sono previsti costi di intermediazione a carico dell' <i>Aderente</i> pari in media al 45,00% del <i>Premio</i> imponibile.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a <i>Genertel</i> con le seguenti modalità: - Con lettera inviata a Genertel S.p.A. - Tutela Rischi - Unità Quality; - Tramite il sito internet di <i>Genertel</i> www.genertel.it, nella sezione Reclami; - Via e-mail all'indirizzo reclami@genertel.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo pec.genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di <i>Genertel</i>. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Genertel</i>.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare: arbitrato: in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione Tutela legale, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilitistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul <i>Premio</i> imponibile è: 12,50% per <i>Infortuni</i> del conducente e Tutela legale; 13,50% (di cui 1% addizionale antiracket-antiusura) per le altre garanzie.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: oblio-oncologico.pdf.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
--	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.